

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2012
453ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi della Vice Presidente

INCOSTANTE

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori

(17) Laura BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive

(26) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

(27) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(28) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige

(29) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime

(93) Vittoria FRANCO. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(104) Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento

(110) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(111) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(257) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive

(624) BERSELLI e BALBONI. - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero

(696) SARO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(708) CECCANTI ed altri. - Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità

(748) MOLINARI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza

(871) CUFFARO. - Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(976) CASELLI ed altri. - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero

(1105) PERDUCA ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1549) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1550) CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(1566) CHITI ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1807) ESPOSITO ed altri. - Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci

(2048) PASTORE ed altri. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(2049) FIRRARELLO. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

(2063) CASELLI. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero

(2098) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali

(2293) RUTELLI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre

2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

(2294) RUTELLI ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

(2303) FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(2312) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2327) CECCANTI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale

(2357) MUSSO. - Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(2634) SANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato

(2650) BIANCO. - Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale

(2700) QUAGLIARIELLO ed altri. - Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

(2811) D'ALIA e GIAI. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero e nuove norme in materia di ineleggibilità nella medesima circoscrizione

(2846) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(2911) BELISARIO ed altri. - Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo

(2938) PETERLINI. - Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3001) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica

(3035) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(3076) DEL PENNINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3077) DEL PENNINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3122) CECCANTI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei

deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco

(3406) *Albertina SOLIANI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie*

(3410) *CALDEROLI ed altri. - Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3418) *BELISARIO. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3424) *PISTORIO e OLIVA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3428) *QUAGLIARIELLO e DI STEFANO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3476) *VIESPOLI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi e il coordinamento normativo*

(3477) *Anna FINOCCHIARO e ZANDA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3484) *GASPARRI e QUAGLIARIELLO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3485) *DEL PENNINO e SBARBATI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3486) *DEL PENNINO e SBARBATI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3557) *MALAN. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

- e petizioni nn. 4, 12, 21, 168, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1227, 1259, 1320, 1322, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 6 novembre.

Riprende la trattazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti.

Il **PRESIDENTE** avverte che il senatore Del Pennino ha riformulato l'emendamento 1.84 (1.84 testo 2), pubblicato in allegato. Anche il senatore Calderoli ha presentato due riformulazioni di emendamenti (1.112 testo 2 e 2.6 testo 2), pubblicate in allegato. Infine, il

relatore Malan ha presentato due nuovi emendamenti, 1.1000 e 3.1000, anch'essi pubblicati in allegato.

Il relatore [BIANCO](#) (PD) preannuncia la presentazione di emendamenti concernenti i limiti alle spese elettorali dei candidati, con sanzioni effettive, compresa la decadenza dalla carica.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti preannunciati dal relatore Bianco sia fissata alle ore 13 di domani mercoledì 14 novembre.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Il relatore [MALAN](#) (PdL) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.89.

Il senatore [D'ALIA](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ritira l'emendamento 1.89. con riserva di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

Il relatore [MALAN](#) (PdL) invita i proponenti a riformulare l'emendamento 1.90 per tenere conto delle disposizioni già definite nelle votazioni precedenti, con particolare riguardo alla soglia per l'accesso al premio di maggioranza. Inoltre la riformulazione potrebbe tenere conto della proposta di cui all'emendamento 1.98, presentato dal presidente Vizzini.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LNP) nota che il testo si riferisce ai voti espressi e non ai voti validi: tale differenza determinerebbe conseguenze rilevanti sul calcolo delle soglie di sbarramento.

Accogliendo l'invito del relatore e le altre osservazioni, il senatore [NESPOLI](#) (PdL) presenta una riformulazione dell'emendamento 1.90 (1.90 testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [RUTELLI](#) (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) accoglie con favore la proposta di cui all'emendamento 1.90 (testo 2), che favorisce soluzioni condivise anche sul tema di un "diritto di tribuna" per le formazioni politiche minori.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (PdL) nota che la proposta in esame prevede una attribuzione di seggi del premio di maggioranza alle liste che concorrono al conseguimento di quel premio anche se non superino la soglia di sbarramento. Non vi è analoga previsione per le liste minori delle coalizioni che non raggiungano la soglia del premio di maggioranza (né per altre liste), con evidente disparità di trattamento.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che l'emendamento pone anche una questione di compatibilità costituzionale.

Il relatore [MALAN](#) (PdL) propone di accantonare l'emendamento 1.90 (testo 2) e le altre proposte sullo stesso oggetto.

Poiché non si fanno osservazioni tale proposta si intende accolta. Sono quindi accantonati gli emendamenti 1.90 (testo 2), 1.84 (testo 2), 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97 e 1.98 (testo 2). L'emendamento 1.91 è precluso. L'emendamento 1.92 è assorbito.

Il relatore [MALAN](#) (PdL) sostiene l'emendamento 1.500, diretto a precisare le procedure per l'attribuzione dei seggi presso gli uffici elettorali. La proposta assorbirebbe il successivo emendamento 1.99.

Il senatore [BIANCO](#) (PD) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.500, che viene posto in votazione ed è accolto. Sono accantonati gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, concernenti le minoranze linguistiche. L'emendamento 1.99 è assorbito, mentre l'emendamento 1.104 è accolto.

Il senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (PdL) insiste per l'accoglimento dell'emendamento 1.106, che collega la consistenza dell'elenco con lista bloccata al numero di seggi ottenuti con il voto di preferenza.

Il relatore [MALAN](#) (PdL) invita a ritirare la proposta, anche in considerazione delle modifiche ulteriori che essa comporterebbe a parti del testo già definite.

Il senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (PdL) accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.106, riservandosi di presentarlo nuovamente per la discussione in Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la prima parte dell'emendamento 1.107 è preclusa.

Il relatore [MALAN](#) (PdL) invita a ritirare l'emendamento 1.107, limitatamente alla seconda parte.

La senatrice [FINOCCHIARO](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [PISTORIO](#) (Misto-MPA-AS), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.107, limitatamente alla seconda parte, e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

L'emendamento 1.107, limitatamente alla seconda parte, messo congiuntamente in votazione con gli emendamenti di analogo contenuto 1.108 e 1.109, è respinto. Successivamente, con distinte votazioni, sono accolti gli emendamenti 1.110 e 1.111.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LNP) si sofferma sull'emendamento 1.112 (testo 2), diretto a prevedere che in sede di prima applicazione il premio di maggioranza è attribuito alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi (anziché il 42,5 per cento). Quanto all'attribuzione di un premio nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua quella soglia, pur confermando le perplessità già manifestate in relazione al fatto che in quel caso il sacrificio della rappresentatività non sarebbe giustificato dall'obiettivo di garantire la governabilità del sistema, propone di definire la quota premiale in proporzione ai seggi ottenuti in ragione proporzionale dalla lista che ottiene più voti.

Precisa che la proposta è diretta esclusivamente a realizzare un consenso ampio sull'ipotesi di revisione della legge elettorale: qualora essa non sia condivisa dai Gruppi parlamentari, si riserverebbe di ritirarla.

Il presidente [VIZZINI](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) invita il senatore Calderoli a valutare insieme al relatore e ai Gruppi parlamentari l'opportunità di una riformulazione dell'emendamento come aggiuntivo anziché come sostitutivo del comma 2 all'articolo 1; altrimenti, la proposta sopprimerebbe la norma transitoria relativa all'ineleggibilità dei Presidenti e degli assessori regionali.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LNP) ritiene che quella disposizione sia incompatibile con la Costituzione. Egli di proposito intende sopprimerla.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (PdL) sottolinea l'esigenza di approfondire la proposta avanzata dal senatore Calderoli con l'emendamento 1.112 (testo 2). Tuttavia, se sussistono le condizioni indicate dal senatore Calderoli, e che sono alla base dell'iniziativa (salvo possibili adattamenti nella discussione in Assemblea), il suo Gruppo si orienterebbe in senso favorevole.

Il senatore [ZANDA](#) (PD) dà atto al senatore Calderoli della capacità di proporre soluzioni di mediazione in momenti critici del confronto parlamentare. Anzitutto, constata che vi è un ripensamento sull'indicazione della soglia del 42,5 per cento per il conseguimento del premio di maggioranza, soglia che, a suo giudizio, è orientata a rendere impossibile nei fatti il raggiungimento di quell'obiettivo. A seguito delle perplessità suscitate dalla definizione di quel livello, si è ipotizzata l'attribuzione di un premio alla lista vincente, anche nel caso in cui non sia possibile conseguire il premio di maggioranza.

Nel merito, ritiene che una misura flessibile potrebbe essere considerata anche per il premio di maggioranza. In ogni caso, giacché sulla proposta avanzata dal senatore Calderoli vertono le possibilità di successo del progetto di revisione, propone di accantonare l'emendamento al fine di valutare la possibilità che si realizzi una maggioranza ampia.

Il senatore [D'ALIA](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ricorda che alcuni emendamenti di contenuto analogo da lui presentati sono stati respinti. Dichiara la disponibilità del suo Gruppo a convergere sulla proposta avanzata dal senatore Calderoli, se si determinasse un'ampia maggioranza. È apprezzabile comunque l'intento manifestato dal senatore Zanda, di approfondire la proposta dell'emendamento 1.112 (testo 2).

Il senatore [CALDEROLI](#) (LNP) si esprime con favore sull'ipotesi di accantonamento, se è finalizzato a perseguire la condivisione che egli ha auspicato.

Il senatore [BOSCETTO](#) (PdL) dichiara la disponibilità del suo Gruppo ad accantonare l'emendamento 1.112 (testo 2) e apprezza la possibilità che si è manifestata di realizzare un accordo su quella base.

Anche il senatore [SAIA](#) (CN:GS-SI-PID-IB-FI), a nome del suo Gruppo, conviene per un accantonamento.

La senatrice [FINOCCHIARO](#) (PD) giudica l'accantonamento un risultato positivo e ringrazia il senatore Calderoli per una proposta che appare utile a mantenere aperta l'ipotesi di un'intesa.

L'emendamento 1.112 (testo 2) è accantonato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624, 696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3476, 3477, 3484, 3485, 3486, 3557

Art. 1

1.84 (testo 2)

DEL PENNINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1.», al comma 2, dopo le parole: "a norma degli articoli 77, 83 e 84," aggiungere le seguenti: "con l'attribuzione ulteriore di un numero di seggi complessivamente non superiore a 32, a titolo di diritto di tribuna, a norma dell'articolo 83, comma 2-bis,".

Conseguentemente, al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83.», comma 1, dopo il numero 2, inserire il seguente: "2-bis) individua le liste che, pur non avendo raggiunto le condizioni di cui al comma successivo, abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi. A tali liste attribuisce un numero di seggi complessivamente non superiore a 32. Per attribuire tali seggi procede tra le suddette liste alla divisione sulla base delle procedure indicate dal successivo comma 4. Nessuna lista può comunque conseguire un numero di seggi superiore a 10;".

1.1000

MALAN, relatore

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, al numero 4) sopprimere le parole: «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3»

1.90 (testo 2)

NESPOLI, SARRO, SAIA, PALMA, SARO, SALTAMARTINI

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi ai sensi del comma 2, comunque almeno pari al 42,5 per cento, alla quale è attribuito il premio di cui al n. 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 sino all'assegnazione massima di 340 seggi; nel caso si tratti di una coalizione, ripartisce i seggi del premio tra le liste che la costituiscono seguendo il procedimento di cui al numero 4);».

1.112 (testo 2)

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In sede di prima applicazione della presente legge, in occasione delle prime elezioni della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore della presente legge il premio di cui all'articolo 1, comma 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, è attribuito alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi e non meno del 40 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale, a norma degli articoli 77, 83 comma 1, numero 3), e 84. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi sul piano nazionale, i seggi vengono ripartiti in ragione proporzionale e alla lista che abbia raggiunto il maggior numero di voti validi espressi, viene assegnato un premio corrispondente al 20 per cento dei seggi già assegnati alla lista stessa.».

Art. 2

2.6 (testo 2)

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'attribuzione di un premio pari a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi espressi per le liste di cui all'articolo 17, comma 1,

numero 3) e nell'insieme delle regioni almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per tali liste, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17. I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi assegnati alla regione e quelli da assegnare in ragione proporzionale. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia conseguito almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per le liste e coalizioni ammesse al riparto nell'insieme delle regioni, i seggi vengono ripartiti in ragione proporzionale e alla lista che abbia raggiunto il maggior numero di voti validi espressi, viene assegnato un premio corrispondente al 20 per cento dei seggi già assegnati alla lista stessa.».

Art. 3

3.1000

MALAN, relatore

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora abbiano esercitato l'opzione»

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 3, dopo le parole «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «che non abbiano esercitato l'opzione»